

Allegato B

Schema di regolamento regionale di attuazione dell'art.16 bis della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) in materia di attività fieristica regionale.

Relazione illustrativa

1. Premessa

Con l'Intesa del 6 febbraio 2014 sancita in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è stata introdotta una importante cornice normativa nell'ordinamento italiano per la disciplina unitaria del comparto fiere. In particolare, con l'Intesa, il Governo, le Regioni e gli Enti locali, si sono impegnati a disciplinare in maniera coordinata, tra l'altro, il sistema di qualificazione dei quartieri fieristici, in termini di servizi minimi e infrastrutture disponibili, nonché i criteri di riconoscimento della qualifica internazionale delle manifestazioni.

Con la legge regionale 29 giugno 2021, n. 5, articolo 12, comma 1, lettera a), al fine di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione dell'attività fieristica regionale e disciplinarne l'esercizio, è stata modificata la legge regionale 21 aprile del 2020 n. 7 ("Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11"), inserendo, tra gli altri, l'articolo 16 bis "Attività fieristica regionale: principi generali e regolamento di attuazione".

2. Schema di regolamento regionale di attuazione dell'art.16 bis della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) in materia di attività fieristica regionale

L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento che si approva in attuazione dell'articolo 16 bis, comma 4, della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11). Il predetto comma prevede che la Regione adotti il regolamento di attuazione per il comparto fieristico nel quale sono stabiliti: i requisiti e le modalità per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale, regionale o locale; i termini, le modalità e i requisiti relativi alle comunicazioni concernenti lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche; i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale; le modalità per la redazione del calendario regionale annuale delle manifestazioni fieristiche; i requisiti di idoneità dei quartieri fieristici e le modalità di verifica degli stessi; le modalità per l'iscrizione nell'elenco degli enti fieristici dotati di personalità giuridica presenti sul territorio regionale; le modalità per la creazione di un sistema omogeneo di controllo e certificazione dei dati relativi alle manifestazioni internazionali e nazionali; le forme di coordinamento e consultazione dei soggetti operanti nel sistema fieristico-congressuale.

L'articolo 2 disciplina i requisiti e le modalità per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale, regionale o locale, recependo l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 6 febbraio 2014 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) tra il Governo, le Regioni e gli enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica.

L'articolo 3 disciplina i termini, le modalità e i requisiti relativi alle comunicazioni concernenti lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche, prevedendo che entro il 31 marzo dell'anno precedente alla data di svolgimento della manifestazione fieristica internazionale, nazionale o regionale, il legale rappresentante del soggetto organizzatore presenti, tramite PEC, la comunicazione, firmata digitalmente, per lo svolgimento della manifestazione, alla Direzione Generale competente per materia, che provvede al riconoscimento o alla conferma della relativa qualifica. Il modello di

comunicazione nonché gli allegati obbligatori a corredo della stessa sono approvati dalla Direzione Generale competente. La comunicazione per lo svolgimento della manifestazione fieristica con qualifica locale è presentata al comune territorialmente competente secondo le modalità ed entro i termini dallo stesso stabiliti.

L'articolo 4 disciplina i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, prevedendo in tali ipotesi che il Direttore della Direzione Generale competente per materia, o un suo delegato, promuova un accordo tra i soggetti interessati, atto al superamento della situazione di contemporaneità, potendosi avvalere a tal fine del supporto del Tavolo di lavoro per il sistema fieristico regionale, che potrà formulare proposte non vincolanti. Nel caso di mancato accordo, il Direttore adotta il provvedimento con cui nega l'autorizzazione allo svolgimento di una o più delle manifestazioni concomitanti, all'esito di una valutazione comparativa delle istanze condotta sulla base del criterio del numero maggiore di visitatori esteri certificato in applicazione della norma ISO 25369-2008 e, nel caso in cui questo ultimo criterio non sia applicabile, della storicità della manifestazione da individuarsi nella sua edizione più risalente.

L'articolo 5 disciplina le modalità per la redazione del calendario regionale annuale delle manifestazioni fieristiche, comprendente le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali che si svolgono nel territorio regionale nell'anno successivo. Il calendario regionale è approvato dai competenti uffici della Giunta regionale entro il mese di novembre di ogni anno e si articola in due sezioni, una relativa alle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e una relativa alle manifestazioni fieristiche locali. L'inserimento nel calendario regionale avviene sulla base della comunicazione presentata entro il 31 marzo dell'anno precedente a quello di svolgimento della manifestazione fieristica e dell'attribuzione della relativa qualifica ai sensi dell'articolo 3. Ai fini dell'inserimento nel calendario regionale delle manifestazioni fieristiche locali che si svolgono nel territorio regionale, i comuni trasmettono alla Regione i dati relativi alle suddette manifestazioni entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello di svolgimento. La Regione, entro il 15 maggio dell'anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, trasmette al coordinamento interregionale l'elenco delle fiere internazionali e nazionali, al fine della pubblicazione delle stesse nel calendario fieristico italiano, che viene pubblicato sul sito internet della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (www.regioni.it), entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni.

L'articolo 6 disciplina i requisiti di idoneità dei quartieri fieristici e le modalità di verifica degli stessi, prevedendo, per le sedi fieristiche in cui si svolgono manifestazioni con qualifica internazionale e nazionale, il possesso dei requisiti minimi di idoneità previsti dall'intesa per i quartieri fieristici e, sulla falsariga di questi ultimi, individuando i requisiti minimi di idoneità delle sedi fieristiche in cui si svolgono manifestazioni con qualifica regionale. Per le sedi fieristiche in cui si svolgono manifestazioni con qualifica locale si prevede il possesso dei requisiti minimi stabiliti dal comune relativamente agli aspetti della sicurezza, dell'ordine pubblico, dell'agibilità degli impianti, delle strutture, delle infrastrutture e delle aree utilizzate. Le sedi fieristiche con qualifica internazionale, nazionale, regionale e locale devono garantire l'adozione di tutte le misure previste dalle normative igienico sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro. Alla verifica della rispondenza delle sedi fieristiche ai requisiti individuati dall'articolo provvedono i comuni territorialmente competenti nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 152 bis della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7.

L'articolo 7 disciplina le modalità per l'iscrizione nell'elenco degli enti fieristici dotati di personalità giuridica presenti sul territorio regionale, del quale si prevede la costituzione presso la Direzione Generale competente ai fini di classificazione e di censimento, nonché di monitoraggio. L'iscrizione avviene su richiesta dell'ente mediante decreto del dirigente dell'unità organizzativa competente per materia.

L'articolo 8 individua le modalità per la creazione di un sistema omogeneo di controllo e certificazione dei dati relativi alle manifestazioni internazionali e nazionali, prevedendo che il

soggetto organizzatore, entro e non oltre quaranta giorni dalla chiusura della manifestazione fieristica, trasmetta, tramite PEC, alla struttura regionale competente, alternativamente: la scheda di auto rilevazione dei dati statistici, compilando l'apposito modulo approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e reso disponibile sul sito istituzionale della Regione e autodichiarando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 di avere agli atti, in formato digitale e editabile, l'elenco degli espositori e l'elenco dei visitatori extraregionali, nel caso di manifestazioni fieristiche nazionali, e visitatori esteri, nel caso di manifestazioni internazionali; la certificazione dei dati effettuata da organismi di certificazione a tal fine tempestivamente incaricati dal soggetto organizzatore della manifestazione e che devono risultare accreditati dall'Ente unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA), sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. La mancata trasmissione dei dati statistici nei termini previsti comporta l'impossibilità di riconfermare la qualifica per le successive edizioni.

L'articolo 9 disciplina il Tavolo per il sistema fieristico regionale, prevedendone l'istituzione presso la Direzione generale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, che lo presiede. Il Tavolo è composto dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, da rappresentanti della Direzione Generale competente per le manifestazioni fieristiche e delle Direzioni Generali di volta in volta interessate per materia, delle autonomie locali e funzionali, nonché del sistema fieristico regionale e delle associazioni di categoria interessate e ha il compito di proporre obiettivi, strumenti e azioni per la promozione e lo sviluppo del sistema fieristico regionale, anche con riferimento all'attuazione dell'iniziativa di cui all'articolo 16-ter della legge regionale n. 7/2020. La costituzione del Tavolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito.

L'articolo 10 prevede per gli aspetti non disciplinati dal regolamento l'applicazione della normativa europea e statale vigente in materia di manifestazioni fieristiche, nonché delle disposizioni dell'intesa.

L'articolo 11 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania